

Ammissione al passivo dei crediti fiscali – Cass. n. 11199/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ammissione al passivo dei crediti fiscali - Controversie su esistenza e consistenza del tributo - Esame rimesso al giudice tributario - Necessità - Mancata formazione preventiva del ruolo - Contestazione da parte del debitore - Conseguenze.

In tema di ammissione al passivo dei crediti fiscali, poiché le controversie implicanti una delibazione su esistenza e consistenza del tributo vanno necessariamente rimesse all'esame del giudice tributario, qualora il credito erariale sia stato insinuato senza la preventiva formazione del ruolo e consti contestazione da parte del debitore contribuente, la domanda di ammissione deve essere disattesa da parte del giudice delegato al fallimento, essendogli precluso un giudizio di merito sul credito in parola e sulle relative contestazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2023 (Rv. 667629 - 01)

Corte

Cassazione

11199

2023